

D.P. 116/2021

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- . Visto il D.P.R n° 382 dell'11 Luglio 1980 recante norme in materia di "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- . Vista la Legge 30 Dicembre n° 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
- . Visto il D.P.R n° 232 del 15 Dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni
- . Vista la Delibera ANVUR n°132 del 13.09.2016 recante "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010";
- . Vista la Delibera del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università LUM del 27.01.2021;
- . Visto lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro"

### DECRETA

#### Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA PROGRESSIONE ECONOMICA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL'ART.8 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n°240" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

#### Articolo 2

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA PROGRESSIONE ECONOMICA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL'ART.8 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n°240**

*Art. 1*

1. Ai sensi della Legge 30.12.2010 n° 240 e dei relativi Decreti attuativi, il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai Professori di I e II fascia, nonché dei Ricercatori a tempo pieno e definito in servizio presso la Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro”, ai fini dell’attribuzione e della erogazione delle progressioni economiche periodiche.
2. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, come determinato dagli artt. 36, 38 del D.P.R n. 382 dell’11 luglio 1980, (dapprima trasformata in progressione economica triennale articolata per classi a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del D.P.R n. 232 del 15 dicembre 2011), è trasformata in progressione economica biennale articolata per classi per effetto delle modifiche apportate a tale normativa dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Per la decorrenza di tale trasformazione si rinvia alle norme transitorie del presente Regolamento.

### *Art. 2*

1. Ai sensi degli Artt. 6, comma 14, e 8 della Legge n° 240 del 30 Dicembre 2010, l’attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata alla presentazione di apposita Richiesta, da parte del Professore e/o Ricercatore che ne ha maturato il diritto, nonché al superamento con esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale sostenuto nei due anni accademici precedenti quello in cui è posto il termine ultimo di presentazione della Richiesta.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con proprio Decreto, stabilisce il termine ultimo entro il quale, annualmente, i soggetti interessati possono presentare Richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale. Tale termine non potrà essere fissato oltre il 30 Giugno.
3. L’Elenco dei soggetti interessati è individuato nel medesimo Decreto Presidenziale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo.
4. Ai fini della sua validità, la Richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale presentata da ciascun Professore o Ricercatore deve essere accompagnata da una Relazione, presentata su modulo di autocertificazione, che definisca il complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio oggetto di valutazione.
5. La Richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale e la contestuale Relazione triennale debbono essere inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Nel caso in cui parte del periodo oggetto di valutazione sia stato svolto presso un altro Ateneo, per il periodo svolto altrove deve essere allegata una separata Relazione approvata dal Dipartimento di precedente afferenza.
7. Nel caso in cui la Relazione di cui al precedente comma 6 certifichi una valutazione negativa del docente o del ricercatore, la Commissione di valutazione della Università L.U.M “Giuseppe Degennaro” ne prende atto. In caso di certificazione di valutazione positiva da parte di altro Ateneo, la Commissione di valutazione della L.U.M può riservarsi di esprimere un proprio parere vincolante in merito.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 si applicano nel solo caso in cui le attività didattiche, di ricerca e gestionali siano state svolte dal docente o ricercatore presso l’Università L.U.M “Giuseppe Degennaro” per un periodo prevalente rispetto al complessivo triennio

oggetto di valutazione, comunque non inferiore a due anni. Nel caso in cui il periodo oggetto di valutazione richiesto dal docente sia inferiore ai due anni, la Commissione di valutazione può esprimere il proprio giudizio al solo fine di redigere relazione utile alla presentazione, da parte del docente o ricercatore, della domanda di valutazione presso altro Ateneo.

9. L'accesso alla progressione economica non ha base premiale.

### *Articolo 3*

1. Per "Attività Didattiche" si intende:
  - a. Attività di didattica frontale svolta personalmente dal Professore relativamente ad insegnamenti, parti di insegnamenti, seminari, esercitazioni ed esami;
  - b. Attività di servizio agli studenti (orientamento in itinere e post-lauream, supervisione tesi di laurea e/o di dottorato, partecipazione a Commissioni di Laurea e/o Dottorato, tutorato, career services).
2. Per "Attività di Ricerca" si intende:
  - a. Lavori e pubblicazioni scientifiche, coordinamento o partecipazione a Progetti di Ricerca; attività di Terza Missione.
3. Per "Attività Gestionali" si intende:
  - a. Partecipazione ad Organi Accademici, Direzione e/o coordinamento di strutture accademiche;
  - b. Partecipazione alle attività formative dei docenti organizzate dall'Ateneo.

### *Articolo 4*

1. Acquisite le Domande, la valutazione è effettuata da un'apposita Commissione di Valutazione designata annualmente, contestualmente alla relativa Commissione di Appello, dal Consiglio di Amministrazione della Università LUM "Giuseppe Degennaro", su proposta del Rettore.
2. La Commissione di Valutazione, e la Commissione di Appello, sono nominate con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La Commissione di Valutazione, nonché la Commissione di Appello, sono composte ciascuna da tre Professori ordinari di tre settori scientifici disciplinari diversi, in qualità di membri effettivi, e tre Professori ordinari di tre settori scientifici disciplinari diversi, in qualità di membri supplenti. Nel caso in cui debba essere effettuata la valutazione di uno o più componenti effettivi della Commissione, la Commissione sarà sostituita interamente dai membri supplenti. Le Commissioni decidono a maggioranza dei loro componenti.
4. La Commissione di Valutazione, che può avvalersi del supporto amministrativo del responsabile dell'Ufficio Personale dell'Ateneo, deve concludere i lavori entro 30 giorni dalla data in cui acquisisce le Richieste di attribuzione dello scatto stipendiale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta da parte della stessa Commissione, può prorogare, una sola volta, tale termine di ulteriori 30 giorni.
5. A conclusione della procedura di valutazione, gli atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione che con proprio Decreto li approva. Gli esiti della valutazione sono comunicati agli interessati.
6. È possibile presentare reclamo motivato al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Decreto. La Commissione di Appello,

interessata in merito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si esprime entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamo è presentato da un componente della Commissione di Appello, si applica quanto disposto dal comma 3.

7. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dispone la progressione di classe stipendiale.
8. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, i Professori o i Ricercatori che hanno ricevuto giudizio negativo, possono ripresentare domanda di attribuzione di nuova classe stipendiale non prima che sia trascorso un anno accademico.

### *Articolo 5*

1. Ai fini della valutazione positiva della didattica, il professore e il ricercatore deve, negli anni oggetto di valutazione, aver effettivamente svolto tutti i compiti didattici affidati dal Dipartimento di afferenza. Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento di tutti i compiti didattici, ivi inclusi quelli di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, fanno fede le risultanze dei registri sottoscritti dai docenti o comunque tenuti secondo quanto stabilito dall'Università, nonché i verbali delle sedute d'esame presiedute.

Ai fini della valutazione positiva della didattica, il professore e il ricercatore deve:

a. Aver assolto, per ciascuno degli anni accademici di riferimento, ai compiti didattici assegnatigli dal proprio o da altro Dipartimento, nell'ambito dei corsi curricolari e in quelli relativi a Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master e Corsi post-Lauream, per un monte ore complessivo annuo, non inferiore al 90% di:

- i. 120 ore, se professore in regime di tempo pieno;
- ii. 100 ore, se professore ordinario in regime di tempo definito;
- iii. 90 ore se professore associato in regime di tempo definito;
- iv. 75 ore, se ricercatore in regime di tempo pieno;
- v. 50 ore, se ricercatore in regime di tempo definito;

b. comunque aver svolto altre attività didattiche, quali partecipazione a commissioni di esami di profitto o commissioni di laurea, tutorato agli studenti, orientamento in itinere e post-lauream, relazione di tesi di laurea, per ciascuno degli accademici di riferimento per un monte ore complessivo annuo, sommato all'attività didattica di cui alla precedente lettera a., pari a:

- i. 350 ore, se professore o ricercatore in regime di tempo pieno;
- ii. 250 ore, se professore in regime di tempo definito;
- iii. 200 ore, se ricercatore in regime di tempo definito.

c. Aver assicurato la presenza in Ateneo per almeno:

- i. 3 giorni alla settimana, durante il semestre in cui viene svolta l'attività didattica prevalente e per almeno 2 giorni alla settimana nella restante parte dell'anno accademico, se il docente è in regime di tempo pieno;
- ii. 2 giorni alla settimana, durante il semestre in cui viene svolta l'attività didattica prevalente e per almeno 1 giorno alla settimana nella restante parte dell'anno accademico, se il docente è in regime di tempo definito.

d. Aver provveduto a compilare la scheda di insegnamento, il Registro delle lezioni relativo a ciascun insegnamento affidato e il Registro delle attività didattiche e gestionali;

e. Per ciascun anno del biennio, nella sezione “valutazione della docenza” del questionario di valutazione della didattica studenti frequentanti, e per ciascuno degli insegnamenti di cui è docente, aver ricevuto una valutazione media non inferiore a 7 su 10.

Ove il docente non sia titolare di insegnamenti per un numero di ore sufficienti a permettergli di raggiungere il monte ore minimo previsto alla lettera a) del presente comma, risulta applicabile solo la soglia minima prevista dalla lettera b) del presente comma.

2. Ai fini della valutazione positiva della attività di ricerca, secondo quanto stabilito nella Delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016, il professore e il ricercatore deve:

- (a) aver pubblicato negli anni oggetto di valutazione almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, e
- (b) per i professori di prima fascia, possedere i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori possedere gli indicatori previsti, rispettivamente, per l’abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
- (C) oppure, in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera (b), sempre con riferimento agli ultimi tre anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai ricercatori:

I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);

II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. Responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

3. Ai fini della valutazione positiva dell’attività gestionale, il professore e il ricercatore deve, per ciascuno degli anni oggetto di valutazione, aver partecipato alle adunate del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio con una percentuale di presenze non inferiore

all'80%. Per il calcolo delle presenze fanno fede i verbali dei Consigli di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio.

Ai fini della valutazione dell'attività gestionale, la Commissione terrà conto anche della circostanza per cui il Professore o Ricercatore, nel periodo oggetto di valutazione, ha assunto, per almeno un anno, una o più delle seguenti cariche: Rettore, Pro-Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Direttore di Centro di Ricerca, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio di qualità, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di dottorato di ricerca, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Delegato del Rettore, membro di Commissioni formali di Ateneo, membro di Commissioni ASN, Direttore di Master o Corso di Perfezionamento, Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Componente di Commissioni per l'assicurazione della qualità della didattica, Componente di Commissioni per l'assicurazione della qualità della ricerca, Componente del Presidio di Qualità, Componente del Collegio di Disciplina, qualsiasi altro incarico gestionale formalizzato dal Rettore, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore del Dipartimento. La Commissione terrà conto, altresì, della partecipazione del docente, nella misura almeno del 70% (salve motivate, oggettive ragioni di impedimento), alle attività di formazione dei docenti organizzate dall'Ateneo.

4. La Commissione di Valutazione si riserva di non attribuire parere positivo qualora in due - o più - dei tre ambiti istituzionali sia stata conseguita dal Professore o Ricercatore una valutazione negativa.
5. Nell'applicazione dei criteri della valutazione, la Commissione tiene conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute. Un periodo di servizio effettivo inferiore ai 12 mesi non è sufficiente per l'accesso alla procedura di valutazione ai fini della progressione della classe stipendiale.

#### *Articolo 6*

1. L'attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, e dell'art. 9 della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010, in caso di mancata attribuzione di progressione economica al Professore o Ricercatore, la somma corrispondente è conferita al "Fondo di Ateneo per la premialità dei Professori e dei Ricercatori" (se costituito dall'Ateneo).

#### *Articolo 7*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa specifica in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo LUM.

#### *Norme Transitorie*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i professori e ricercatori in servizio che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano già maturato l'ultima progressione economica biennale automatica per classi e scatti di stipendio di cui agli articoli 36, 38 e 39 del

- d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, continueranno a maturare la progressione economica triennale articolata per classi - e la corrispondente classe stipendiale - di cui all'art. 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella versione antecedente la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Una volta maturata tale classe, entreranno automaticamente nel regime di progressione economica biennale articolata per classi di cui all'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
2. I professori e ricercatori in servizio che abbiano maturato l'ultima progressione economica biennale automatica per classi e scatti di stipendio di cui agli articoli 36, 38 e 39 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382) alla data del 1° gennaio 2018, entreranno invece automaticamente nel regime di progressione biennale articolata per classi di cui all'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
  3. Gli effetti economici del regime di progressione biennale articolata per classi di cui all'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) inizieranno a decorrere: dal 1° gennaio 2020 per i professori e ricercatori in servizio di cui al comma 2 (quelli che alla data del 1° gennaio 2018 sono entrati automaticamente in tale regime); dal 1° gennaio 2021 per i professori e ricercatori in servizio di cui al comma 1 (quelli che al 31 dicembre 2017 avevano già maturato l'ultima progressione economica biennale automatica per classi e scatti di stipendio di cui agli articoli 36, 38 e 39 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e che quindi termineranno di maturare una prima progressione triennale articolata per classi - e la corrispondente classe stipendiale - secondo l'art. 8 legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella versione antecedente la legge 27 dicembre 2017, n. 205

Casamassima, 19.02.2021

F.to  
UNIVERSITÀ LUM  
IL PRESIDENTE DEL C.d.A  
*Prof. Emanuele Degennaro*